

**NET STABLE FUNDING RATIO
(NSFR)
REGOLAMENTO 876/2019**

Roma, ottobre 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
1. GENERALITA'	4
2. LE NOVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INPUT	5
2.1. Campi richiesti in input	6
2.1.1. Finanziamento stabile richiesto.....	6
2.1.1.1 Proprietà effettiva	6
2.1.1.2 Attività vincolate	8
2.1.1.3 Attività non vincolate.....	8
2.1.1.4 Il trattamento dei covered bond.....	9
2.1.1.5 Il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione.....	11
2.1.1.6 Durata residua di un'attività.....	12
2.1.1.7 I fattori di finanziamento stabile richiesto.....	12
2.1.2. Finanziamento stabile disponibile	13
2.1.2.1 Durata residua di una passività o di fondi propri	13
2.1.2.2 I fattori del finanziamento stabile disponibile.....	15
2.1.3. I contratti derivati.....	15
2.1.3.1 Trattamento dei derivati da compensare.....	15
2.1.3.2 Compensazione dei derivati cross currency.....	16
2.1.3.3 Esonero derivati dal calcolo NSFR	18
2.1.4. Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.....	18
2.1.5. Il trattamento dei titoli emessi: informazioni relative all'ultimo prenditore	20
2.1.6. Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi	21
2.1.7. Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale	21
2.2. Modifiche alle tabelle di corredo	23
2.2.1. Valute significative	23

PREMESSA

Nel giugno del 2019, il legislatore europeo ha adottato il nuovo pacchetto bancario CRR2/CRD5, già pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Il pacchetto¹ conclude un lungo iter di proposta di modifica del framework regolamentare con il fine di rinforzare il capitale e le posizioni di liquidità degli intermediari attraverso l'attuazione di alcuni elementi definiti dagli organismi di normazione internazionale (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e Consiglio per la stabilità finanziaria) successivi all'adozione della CRD.

In particolare il Regolamento² (EU) 2019/876 (d'ora in avanti "Regolamento") ha introdotto un livello minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile (*Net Stable Funding Ratio* - NSFR) a garanzia della capacità dell'ente di disporre di finanziamenti stabili sufficienti per soddisfare le sue esigenze di finanziamento su un orizzonte temporale di un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. **Pertanto ai sensi del CRR2, gli enti dovranno quindi soddisfare un requisito³ del 100% di NSFR a partire dal 28 giugno 2021 .**

Dal punto di vista segnaletico gli attuali template dell'EBA (C 60.00 e C 61.00) verranno eliminati e sostituiti da due diversi set di modelli e istruzioni: uno per il NSFR standard e uno per il NSFR semplificato. I due set, **standard** (C 80.00 e C 81.00) e **semplificato** (C 82.00 e C 83.00), contengono in ciascun caso, un modello sugli elementi di finanziamento stabile richiesti (RSF) e un altro sugli elementi di finanziamento stabile disponibili (ASF)⁴. A questi due modelli si aggiunge un modello di riepilogo comune per le versioni standard e

¹ Il pacchetto comprende la Direttiva (EU) 2019/878 che modifica la Direttiva 2013/36/EU (Capital Requirements Directive V - 'CRD V') e il Regolamento (EU) 2019/876 che modifica il Regolamento (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation II - 'CRR2').

² Gli articoli citati nel corpo della nota tecnica fanno riferimento alla versione in italiano del Regolamento, nelle note a piè di pagina sono stati indicati i corrispondenti riferimenti della versione in inglese del Regolamento.

³ Il nuovo requisito è disciplinato dal Titolo IV del CRR2.

⁴ Ai fini della presente nota, se non diversamente specificato, le indicazioni fornite per i template C 80.00 e C 81.00 sono da considerarsi valide anche per i template C 82.00 e C 83.00.

semplificata. Il modello di riepilogo (C 84.00) intende acquisire elementi aggregati sui principali elementi ASF e RSF e il valore del NSFR stesso.

1. GENERALITA'

L'art. 428 *sextricies*⁵ del Regolamento prevede, in virtù dell'applicazione del principio di proporzionalità, una deroga all'applicazione del calcolo standard del finanziamento stabile netto richiesto all'ente. Qualora l'ente soddisfa tutte le condizioni quali-quantitative previste dall'art. 4 (1) comma 145 del Regolamento e previa autorizzazione dell'autorità competente, può utilizzare la metodologia semplificata per calcolare il finanziamento stabile netto.

A tal fine l'istituzione deve alimentare il campo "ENTE PICCOLO E NON COMPLESSO" del file guida lavorazioni (TR0FGL3) con dominio:

0 = NO

1 = SI.

L'ente che adotta la metodologia semplificata dovrà segnalare i modelli NSFR semplificati (C 82.00 e C 83.00) al posto di quelli standard e dovrà segnalare anche il modello C 84.00 di riepilogo.

Le principali differenze tra i modelli semplificati rispetto a quelli standard sono:

- a. i bucket di scadenza sono due anziché tre (scadenza residua inferiore a un anno o senza scadenza dichiarata e durata residua pari o superiore a un anno);
- b. la suddivisione dei principali aggregati delle righe è meno dettagliata;
- c. i fattori standard sono diversi poiché sono in linea con le disposizioni CRR2 per i requisiti NSFR semplificati.

⁵ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428ai".

L'ABE ha pubblicato in data 18 marzo 2021 la versione ufficiale degli *Implementing Technical Standards* (ITS) e il conseguente DPM 3.0 che recepisce le predette modifiche nelle segnalazioni.

Le novità introdotte dal Regolamento entreranno in vigore a partire dalla segnalazione del 30 giugno 2021, da inoltrare entro il 11 agosto 2021.

Il Gruppo PUMA ha ritenuto di sviluppare sia i template ordinari che quelli semplificati, mentre per il template C 84. non sarà gestita la generazione nella documentazione PUMA2.

La presente Nota tecnica illustra le caratteristiche principali del nuovo requisito che sotto l'aspetto segnaletico procede, per molti versi, in continuità con le caratteristiche di produzione delle segnalazioni LCR. Si illustrano quindi gli interventi di adeguamento della procedura PUMA2 sia in termini di arricchimento dell'input sia di adeguamento dei processi elaborativi alla luce delle novità introdotte dal Regolamento.

2. LE NOVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INPUT

L'art. 428 *ter*⁶ del Regolamento prevede che il requisito minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile, ai sensi dell'articolo 413 paragrafo 1, sia pari ad 1 ed è dato dal rapporto tra l'ammontare della **provvista stabile disponibile** e l'ammontare di **provvista stabile richiesto**. La "provvista stabile disponibile" è definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell'arco temporale considerato ai fini dell'NSFR, ossia un anno. L'ammontare di "provvista stabile richiesto" a una istituzione specifica dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle varie attività detenute dall'istituzione, nonché delle sue esposizioni fuori bilancio. Tale rapporto deve essere espresso in percentuale. Gli enti mantengono un coefficiente netto di

⁶ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428b".

finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate.

Ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile gli enti applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile al valore contabile alle rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, con alcune eccezioni.

2.1. Campi richiesti in input

2.1.1. Finanziamento stabile richiesto

Il finanziamento stabile richiesto (RSF) identifica la porzione delle attività che deve essere coperta con *funding* stabile e dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua degli attivi della banca e delle sue posizioni fuori bilancio. L'articolo 428 *septdecies*⁷ paragrafo 1 stabilisce che l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto. I fattori di RSF sono calibrati per riflettere il grado di liquidità degli attivi tenuto conto anche della scadenza e qualità degli stessi. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è dato quindi dalla somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio. La classificazione dei titoli per livello di liquidità e la determinazione del nuovo **campo 05182 - FATTORE DI FINANZIAMENTO STABILE RICHiesto** è demandata alla nuova funzione **F47_2 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E FATTORI RSF APPLICABILI**.

2.1.1.1 Proprietà effettiva

⁷ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428p".

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 428 *septdecies* introducono il concetto di **proprietà effettiva**. In particolare:

- le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel bilancio dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto ove tali attività non siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva;
- le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, sono considerate attività vincolate e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto, anche se le attività non rimangono iscritte nel bilancio dell'ente. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

Pertanto, **indipendentemente dall'iscrizione in bilancio**, un'attività è soggetta ai fattori di finanziamento stabile richiesto se l'intermediario ne può disporre liberamente. Per individuare le attività soggette ai fattori RSF, si riutilizza il campo 05070 per tutte le forme di garanzia reale⁸ (compresi i titoli) ricevute e impegnabili. Tale digit è richiesto in input sulle FTA di garanzie reali 09701.04/08 e deve essere valorizzato pari a 1 qualora la garanzia sia disponibile per la banca segnalante che la riceve⁹. Inoltre per evidenziare i titoli ricevuti in prestito o a garanzia oppure temporaneamente acquistati dall'ente segnalante nell'ambito di PCT attivi e che sono stati impegnati in altre operazioni occorre valorizzare il campo 00107 – TIPO IMPEGNO sulla FTA 03904.06.

⁸ Si precisa che, nel caso di garanzia reale nella forma di deposito in contanti presso l'azienda segnalante (campo 05756=2), il campo 05070 può essere non fornito in quanto si presume che la garanzia per sua natura sia sempre disponibile ad essere impegnata.

⁹ Ad esempio, un titolo ricevuto a garanzia può essere considerato disponibile quando la proprietà è stata trasferita con funzione di garanzia oppure il creditore, pur senza averne la proprietà, ne può disporre secondo la disciplina applicabile al rapporto.

2.1.1.2 Attività vincolate

L'art. 428 *septdecies* par. 4 definisce le regole di applicazione dei fattori di ponderazione sulle attività vincolate. Il fattore RSF è legato alla scadenza dell'impegno, in linea generale:

- se la durata residua dell'impegno è pari o superiore ad un anno il fattore RSF è del 100%;
- se la durata residua dell'impegno è compresa tra 6 mesi e meno di 1 anno per individuare il fattore RSF da applicare occorre confrontare il fattore RSF di una stessa attività ma non vincolata e il fattore RSF dell'attività vincolata, applicando il maggiore dei due;
- se la durata residua dell'impegno è inferiore a 6 mesi si applica lo stesso fattore RSF di un asset non impegnato della specie;
- vengono previsti dei trattamenti preferenziali per le operazioni straordinarie con la banca centrale (es. LTRO) con fattori RSF appropriati.

2.1.1.3 Attività non vincolate

L'art. 428 *septdecies* par. 6 definisce **le attività non vincolate**. La procedura riutilizza informazioni già presenti, in particolare:

- ai sensi del paragrafo a) possano essere considerate attività non vincolate le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (*funding*) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. Al riguardo si riutilizza la funzione F52_1 - DET. DELLE ATT. IMPEGNATE MA DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER OP. CON L'EUROSISTEMA) per il trattamento delle operazioni di raccolta con l'Eurosistema;
- ai sensi del paragrafo b) si considerano non vincolate le attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito

nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere (FTA 09701.04 solo se campi 00107=0 e 05070=1);

- ai sensi del paragrafo c) occorre individuare le attività impegnate a garanzia di covered bond ma disponibili in quanto costituiscono un eccesso di garanzia da segnalare tra le attività non vincolate.

2.1.1.4 Il trattamento dei covered bond

Le attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite¹⁰ sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85%. Nel template C 80.00 tali attività devono essere segnalate nelle righe 550/610/740 (a seconda della natura delle attività sottostanti: titoli liquidi, titoli non liquidi e crediti). Per individuare le attività a garanzia in un cover pool è necessario:

1. alimentare nella TCOR38 il nuovo attributo informativo **TRATTAMENTO ASSETS IN UN COVER POOL AI FINI NSFR** (se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e tipo cessione uguale 1,2 e se COVERED BOND =1,2 della TCOR28);
2. occorre distinguere le attività vincolate in un aggregato di copertura dalle attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite in quanto queste ultime ai sensi dell'art. 428 septdecies par. 6 c) devono essere considerate non vincolate.

Per individuare tali attività è necessario alimentare nella TCOR38 l'informazione di un nuovo attributo informativo **PERCENTUALE DELL'ECESSO DI GARANZIA NON OBBLIGATORIA ANNESSO ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND** da applicare al valore

¹⁰ Cfr. articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o articolo 129, paragrafo 4 o 5 del Regolamento (Articolo 428 quatertricies par. h)

nominale di emissione di covered bond. Tale percentuale deve essere calcolata nel seguente modo:

- differenza tra il totale del valore di bilancio delle attività sottostanti oggetto di cessione e il valore nominale dei covered bond emessi

oppure in presenza di covered bond riacquistati

- differenza tra il valore di bilancio delle attività sottostanti oggetto di cessione (al netto di quelle riferite ai covered bond riacquistati) e il valore nominale dei covered bond emessi al netto di quelli riacquistati.

Esempio:

TEMPO T

A fronte di un'emissione di covered bond al tempo T per un valore di 100 Euro, la Banca X presenta attività sottostanti (*other loans and advances to financial customers*) oggetto di cessione per un valore di bilancio di 150 Euro.

Si applica una *retention* del 5% sul valore nominale, pari a 5 Euro.

L'eccesso di garanzia non obbligatoria è pari a: $(150 - (100+5)) \cdot 100\% = 45\%$

Nella riga 740 (*assets encumbered for a residual maturity of one year or more in cover pool*) del template C 80.00, andrà indicato il valore di 105 Euro -> $(150 - 45\% \cdot 100 = 105)$.

Nella riga 730 (*other loans and advances to financial customers*), andrà indicata la quota dei loans che rappresentano l'eccesso di garanzia $45\% \cdot 100 = 45$ Euro.

TEMPO T+1

Se la Banca X riacquista una quota parte dei covered bond emessi (ad esempio il 25%), si presenta la seguente situazione:

Attività sottostanti relativi ai covered bond riacquistati 37.5 Euro ($25\% * 150$)

Covered bond emessi al netto dei riacquistati al tempo T+1 $\rightarrow 100 * (100 - 25)\% = 75$ Euro

Attività sottostanti oggetto di cessione al netto della quota riferita ai covered bond riacquistati $150 * (100 - 25)\% = 112.5$ Euro

Si applica una *retention* del 5% sul valore nominale, pari a 3.75 Euro

Eccesso di garanzia non obbligatoria $(112.5 - (75 + 3.75)) * 100\% = 33.75\%$

Nella riga 740 (*assets encumbered for a residual maturity of one year or more in cover pool*), andrà indicato il valore di 78.75 Euro $\rightarrow (112.5 - 33.75\% * 100)$

Nella riga 730 (*other loans and advances to financial customers*), andrà indicata la quota delle attività sottostanti oggetto di cessione svincolata che rappresenta l'eccesso di garanzia $33.75\% * 100 = 33.75$ Euro

Nella riga 730 andrà inoltre indicata la quota delle attività sottostanti riferita ai covered bond riacquistati se non reimpegnati per 37.5 Euro. Altrimenti confluirà nella riga relativa in base al tipo di asset reimpegnato.

2.1.1.5 Il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione

Ai fini NSFR il trattamento segnaletico delle operazioni di cartolarizzazione è oggetto di un ulteriore approfondimento da parte del gruppo a causa di elementi di analisi che si sono aggiunti in quest'ultimo periodo. Pertanto per il momento il gruppo interbancario, in assenza di un'indicazione netta nella normativa di riferimento del

trattamento di tali operazioni, ritiene di mantenere, in continuità con il passato, l'approccio esistente nella previgente segnalazione NSFR .

2.1.1.6 Durata residua di un'attività

L'art. 428 *octodecies* prevede, in linea generale, che ai fini della determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio.

Il paragrafo 3 del suddetto articolo prevede che gli enti, quando calcolano la durata residua di un'attività, devono tener conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Al fine di determinare correttamente la data di scadenza contrattuale applicabile qualora gli enti esercitano l'opzione per prorogare la scadenza, per gli strumenti diversi da titoli è necessario alimentare il campo 05282 - DATA DI POSSIBILE TRASLAZIONE DELLA SCADENZA CONTRATTUALE.

Tra le informazioni richieste figura anche quella relativa all'eventuale impegno di alcune delle attività detenute dalla banca segnalante e la connessa data di scadenza dell'impegno stesso. Per quanto riguarda la prima informazione si riutilizzano i campi 00107 per i titoli e 05107 per i crediti. Con riferimento invece all'altra informazione è necessario alimentare sulle stesse FTO nelle quali sono presenti i suddetti campi anche il campo 05610 – DATA DI SCADENZA DELL'IMPEGNO (di lunghezza 8, con formato AAAAMMGG).

2.1.1.7 I fattori di finanziamento stabile richiesto

L'attribuzione del corretto fattore RSF alle diverse attività dipende dalla tipologia di attività, dalla durata residua e dalla presenza o meno di un vincolo in capo alla stessa. La nuova funzione extratabellare **F47_2 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E FATTORI RSF**

APPLICABILI consentirà di attribuire il fattore di ponderazione richiesto per i titoli di cui la banca ha la proprietà effettiva. Si precisa che per i soli PCT attivi¹¹ occorre confrontare i fattori di ponderazione della gamba cash e della gamba titoli e segnalare la sola gamba che presenta il fattore di ponderazione maggiore. Ai fini della determinazione della gamba da segnalare occorrerà eseguire la nuova funzione extratabellare **F47_3 – PCT ATTIVI PER NSFR** a valle della F47_2. Pertanto qualora la gamba cash presenti il fattore più alto, l'operazione andrà segnalata nella sezione del template relativa ai finanziamenti SFT, diversamente se la gamba titoli presenta il fattore più alto occorrerà segnalare il titolo nella sezione dei titoli.

2.1.2. Finanziamento stabile disponibile

Il finanziamento stabile disponibile (ASF) è la porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell'arco temporale considerato ai fini dell'NSFR (1 anno). L'ammontare dell'ASF è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile previsti. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è dato dalla somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.

2.1.2.1 Durata residua di una passività o di fondi propri

L'articolo 428 *undecies*¹² prevede che, ai fini della determinazione dei fattori ASF da applicare, gli enti devono tenere conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri oppure se è prevista la possibilità di esercitare l'opzione per il rimborso anticipato, dovranno tenere

¹¹ In un PCT attivo l'ente segnalante dovrebbe, secondo i dettami della norma, segnalare nel template RSF sia l'operazione di finanziamento SFT che il titolo ricevuto in quanto disponibile; l'ABE ha chiarito nelle istruzioni che, al fine di evitare il double counting per la stessa operazione, occorrerà segnalare solo una gamba (quella che presenterà il fattore RSF maggiore).

¹² Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428j".

conto della prima data in cui matura tale diritto ai fini del calcolo della durata residua.

In presenza di opzione per il ritiro anticipato del creditore, occorrerà calcolare la durata residua per allocare l'importo nella corrispondente fascia di scadenza e vengono pertanto richiesti in input, sulle FTO del passivo a scadenza, i campi già presenti nella documentazione PUMA, in particolare il campo 05679 – DIRITTO DEL CREDITORE AL RITIRO ANTICIPATO e il campo 05067 – DATA ESERCIZIO OPZIONE. Qualora l'opzione possa essere esercitata in una data compresa tra la data di 'riferimento della segnalazione' e la data di 'scadenza del rapporto' (campo 00010), è necessario alimentare il campo 05679=1 e il campo 05067 con la prima data utile per l'esercizio dell'opzione. Se l'opzione non è più esercitabile, in quanto scaduta, i campi 05679 e 05067 devono essere posti uguale a zero/assente.

Gli enti non dovranno tenere conto dell'opzione ai fini del calcolo della durata residua qualora il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno. I criteri che stabiliscono tale penalità sono già stati previsti nel Regolamento Delegato del LCR, ma al fine di determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine (campo 05191 uguale a 1)¹³ è necessario prevedere un nuovo digit **05201 - PENALITA' CONSISTENTE PER IL RITIRO ANTICIPATO** con i valori:

0 – NON È PREVISTA UNA PENALITÀ CONSISTENTE

1 – È PREVISTA UNA PENALITÀ CONSISTENTE.

Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza. Si riutilizza pertanto il campo 05281 - ASPETTATIVA DI MERCATO PER

¹³ L'accensione del digit renderà la presenza dell'opzione inefficace e si considererà in tal caso la scadenza contrattuale del deposito.

ESTINZIONE ANTICIPATA (valori ammessi: 0=NO; 1=SI) per i titoli emessi. Tale campo deve essere alimentato sulle FTO dei titoli emessi (FTO 01777.10/12, 01837.02, 01775.10/12, 01779.10) nei soli casi di facoltà di rimborso anticipato prevista esclusivamente in favore dell'emittente.

Al fine di individuare la durata residua e quindi la fascia di scadenza dei depositi con termini di preavviso fisso occorre alimentare il nuovo **campo 05202 - NUMERO DI GIORNI - DURATA DEL PREAVVISO** da alimentare sulle FTO dei depositi a termine.

2.1.2.2 I fattori del finanziamento stabile disponibile

Come per i fattori del finanziamento stabile richiesto, anche i fattori del finanziamento stabile disponibile dipendono dalla durata residua dell'operazione, della passività nella fattispecie. In particolare le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con alcune eccezioni. Le passività fiscali differite sono soggette:

- allo 0% se la durata residua effettiva della passività fiscale differita è inferiore ai sei mesi;
- 50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita è di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
- 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita è pari o superiore a un anno.

Per applicare la corretta ponderazione è necessario quindi prevedere il campo 00010 sulla FTO 01922.19.

2.1.3. I contratti derivati

2.1.3.1 Trattamento dei derivati da compensare

Ai fini del trattamento dei derivati da compensare, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 *quater*¹⁴, paragrafo 1. È stata creata una nuova funzione extratabellare **F16_8 – CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - NSFR** che consente di determinare il costo di sostituzione dei derivati ai fini NSFR.

2.1.3.2 Compensazione dei derivati cross currency

L'art. 428 *quinquies*¹⁵ paragrafo 4 dispone che tutti i contratti derivati¹⁶ che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati **su base netta per le varie valute**. La compensazione rileva sia ai fini della segnalazione di una o più valute rilevanti (ad esempio i fogli C 80.00.y), da segnalare separatamente, a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, sia ai fini della segnalazione di totale (ad esempio foglio C80.00.b), indipendentemente dalla circostanza che tali operazioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione¹⁷. Pertanto le banche che, a causa della loro operatività, devono segnalare i fogli relativi alle valute rilevanti e presentano un'operatività in derivati, regolata in tali valute, dovranno procedere a compensare tali contratti (anche se riguardano netting set verso controparti diverse) e inoltre devono compensare le diverse posizioni nette calcolate per valuta riportando tale saldo nella segnalazione di totale.

ESEMPIO:

Nell'esempio che segue si evidenziano 3 Netting Set di derivati verso 3 diverse controparti. L'euro e il dollaro sono valute rilevanti per la banca segnalante.

¹⁴ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "429c".

¹⁵ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428d".

¹⁶ Cfr. allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e) della CRR2.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 429 quater, paragrafo 1.

Netting set 1 (settlement in EUR)		Netting set 2 (settlement in USD)		Netting set 3 (settlement in USD)	
Receivable	Payable	Receivable	Payable	Receivable	Payable
100	80	50	30	10	20
50	90	10	20	10	5

Net value: $100 + 50 - 80 - 90 = -20$ to be reported in the separate EUR return	Net value: $50 + 10 - 30 - 20 = 10$ to be reported in the separate USD return	Net value: $10 + 10 - 20 - 5 = -5$ to be reported in the separate USD return
---	---	--

- 1 Si procede a compensare i netting set per singola valuta:
 - Nel foglio delle valute rilevanti Euro si segnalerà nel passivo (C 81.00.y) l'importo di 20;
 - Nel foglio delle valute rilevanti USD si segnalerà nell'attivo (C 80.00.y) l'importo di 5 (rinveniente dalla compensazione del Netting set 2 e 3)
- 2 Si procede a compensare i saldi netti cross currency
 - Nel foglio di totale (C 81.00.b) si segnalerà l'importo netto passivo controvalutato in euro dei fogli delle valute (20 Euro – il controvalore in euro di 5 USD)

Finora le segnalazioni in materia di liquidità prevedevano che le valute rilevanti, venissero prodotte nei sia nel foglio di totale, che riporta il controvalore totale in euro, sia nei diversi fogli di valuta, che riportano gli importi relativi alle “valute rilevanti”. Il Regolamento prevede invece, limitatamente ai derivati, un trattamento cross currency costituendo una novità rispetto all'abituale segnalazione delle operazioni in valuta. Il Gruppo, per il momento, ha deciso di non gestire nella documentazione PUMA la compensazione cross currency dei derivati.

2.1.3.3 Esonero derivati dal calcolo NSFR

L'art. 428 *quinquies*¹⁸ paragrafo 6 dispone che le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della Banca Centrale, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;
- b. la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
- c. i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni, tali contratti derivati non avranno impatto ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, e quindi non andranno segnalati nel template C 84.00 di riepilogo. Gli stessi contratti dovranno invece essere segnalati ai fini degli altri template.

A tal fine è stata prevista l'alimentazione del nuovo digit **05184 – CONTRATTI DERIVATI ESENTATI DAL CALCOLO NSFR ART. 428 QUINQUIES (6) DEL REG. 876/2019 (0=NO; 1=SI)** che consentirà la gestione in generazione di tali contratti nei template C 80.00, C 82.00.

Si precisa, comunque, che la Banca d'Italia sta ancora valutando la possibilità di esercitare tale discrezionalità.

2.1.4. Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

¹⁸ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428d".

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con **una stessa controparte** sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo **429 ter¹⁹**, paragrafo 4. Gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
- b. il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
- c. le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

Si è reso necessario quindi modificare l'istruzione **I0323 - ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE** e utilizzare il nuovo campo di input **05543 - SE CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE** per rispettare le suddette condizioni. Si precisa che i titoli oggetto dell'accordo devono presentare lo stesso valore del campo 00010 e se presente il campo 05610 questo deve essere inferiore o uguale al campo 00010; qualora il campo 05610 è superiore al campo 00010 e non è verificata la stessa condizione per tutti i titoli oggetto dell'accordo (ad esempio solo alcuni titoli presentano una scadenza dell'impegno superiore alla scadenza dell'operazione), i titoli che non incontrano contestualmente tutte le condizioni previste dall'art. 429 ter non possono far parte dell'accordo e non potranno essere compensati. In particolare per determinare il valore netto e il fattore RSF, ASF da esporre nei template C 80.00 (se il netto è attivo) o nel template C 81.00 (se il netto è passivo) occorre fare riferimento ai titoli ricevuti o postati oggetto dell'accordo (FTA 03904.06 – TITOLI DA CONSEGNARE PER PCT ATTIVI,

¹⁹ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "429b".

FTA 03936.02 – VALORI A GARANZIA DEI TITOLI DATI IN PRESTITO, FTA 03904.08 – TITOLI DA RICEVERE PER PCT PASSIVI, FTA 03934.02 VALORI A GARANZIA DEI TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO). È stata inoltre sviluppata una funzione extratabellare **F79 – COMPENSAZIONE OPERAZIONI SFT – NSFR** che consente di calcolare l'ammontare compensato netto attivo o passivo e la relativa ponderazione. A tal fine sono stati creati due nuovi campi importo: **06223 – AMMONTARE COMPENSATO NETTO ATTIVO PER NSFR** e **06224 – AMMONTARE COMPENSATO NETTO PASSIVO PER NSFR**.

2.1.5. Il trattamento dei titoli emessi: informazioni relative all'ultimo prenditore

Ai fini della compilazione delle informazioni relative alle passività, le istruzioni specificano che nella riga 310 del template C 81.00 e nella riga 100 del template C 83.00 occorre segnalare le passività verso controparti non individuabili. In particolare viene esplicitato che andranno segnalati in queste righe anche i titoli emessi dalla banca segnalante di cui non si conosca il proprietario. La documentazione puma presenta già un trattamento per individuare l'ultimo prenditore dei titoli emessi dalla banca segnalante. In particolare sono previste due modalità alternative di alimentazione dell'input:

- 1) s'impone il campo 05630 - NDG ULTIMO PRENDITORE sulle FTO 01775.xx, 01777.xx, 01779.xx e 01837.02, utilizzato come chiave per reperire le informazioni relative alle controparti tramite accesso alla TCOR80 – tabella controparti. Si precisa che, nel caso in cui l'NDG non sia disponibile, il campo 05630 deve essere valorizzato uguale a '9999999999999999', e in tal caso la procedura tratterà la controparte di tali record come non identificata.
- 2) non si fornisce il campo 05630 (05630=0, assente) e, in tal caso, la procedura eseguirà la nuova funzione extratabellare **F77_2 - DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI PER NSFR** che permette di individuare le controparti detentrici a partire dalle informazioni presenti sulle FTO 01625.xx relative ai titoli in deposito presso la banca segnalante.

2.1.6. Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi

L'art. 428 *octies*²⁰, paragrafo 1 prevede che laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possano essere trattati come attività liquide:

- se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria;
- se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25%.

Le condizioni su richiamate fanno riferimento a quanto già previsto in materia nel Regolamento Delegato 61/2015 e già trattato in documentazione Puma2. A tal fine, ove ne ricorrano i presupposti normativi, è possibile alimentare sulla FTO 01017.94 il campo 05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE oppure sulla FTO 01041.42 il campo 05141 - DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA.

2.1.7. Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale

²⁰ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428g".

L'art. 428 *nonies*²¹ prevede in deroga ai capi 3 e 4 della sezione 2 del Regolamento, **ove non si applichi l'articolo 428 *octies***, che le autorità competenti possano autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la controparte è una delle seguenti:
 - i. l'impresa madre o una filiazione dell'ente;
 - ii. un'altra filiazione della stessa impresa madre;
 - iii. un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
 - iv. membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;
 - v. l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- b) vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;
- c) la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
- d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

²¹ Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "428h".

Il Gruppo Interbancario, non avendo al momento riscontrato un possibile utilizzo di tale trattamento preferenziale, ha ritenuto di non svilupparlo. Si riserva comunque di rivalutare tale decisione qualora si manifesti l'esigenza.

2.2. Modifiche alle tabelle di corredo

2.2.1. Valute significative

Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento stabile nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

L'art. 415, paragrafo 2 del Regolamento è stato modificato prevedendo che l'ente creditizio calcoli e monitori separatamente il proprio coefficiente di copertura della liquidità per taluni elementi come segue:

- a) ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione; a tal fine nella tabella di corredo 01 è già presente l'attributo VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITA' (0=NO; 1=SI). Si sottolinea la modifica, già presente nel RD 1620/18 del nuovo calcolo per la determinazione delle valute rilevanti²²;
- b) per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione del capitale regolamentare² e degli elementi fuori bilancio,

²² Si escludono dal totale delle passività i fondi propri e gli elementi fuori bilancio.

l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità anche separatamente nella valuta utilizzata per le segnalazioni. A tal fine occorre opportunamente valorizzare l'attributo VALUTA CHE RISPETTA LE CONDIZIONI del RD 1620/2018 ART.4 PAR. 5 PUNTO B (0=NO; 1=SI) nella TCOR01 la cui denominazione viene adeguata in **VALUTA CHE RISPETTA LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 415 PAR. 2 COMMA C) DEL CRR2 (0=NO; 1=SI)**. Gli enti dovranno pertanto segnalare i fogli dei template relativi alle valute significative anche per la valuta di segnalazione (euro) qualora si verifichino le condizioni di cui al punto c) dell'articolo 415 par. 2.